

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01426 Merola: Disciplina dei finanziamenti a tasso agevolato concessi ai lavoratori dipendenti	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-01427 Osnato: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di imposta concessi alle imprese per ricerca e sviluppo	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01428 Centemero: Dati relativi ai contribuenti beneficiari degli incentivi fiscali per investimenti in <i>start up</i> innovative	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
5-01429 Fenu: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta per le imprese turistiche	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89
5-01430 De Palma: Blocco della cessione dei crediti di imposta relativi ai <i>bonus</i> edilizi	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	91
5-01431 Borrelli: Rilancio dell'iniziativa della lotteria degli scontrini	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.25.

Giorgio LOVECCHIO, vicepresidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01426 Merola: Disciplina dei finanziamenti a tasso agevolato concessi ai lavoratori dipendenti.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come l'innalzamento della soglia di esenzione per i *fringe benefits* per l'anno 2023 non abbia risolto il problema dell'incremento dei tassi fissi di interesse per i finanziamenti concessi ai dipendenti del settore bancario, la cui situazione appare da ultimo ulteriormente aggravata. Finalità dell'interrogazione è comprendere se vi sia la volontà del Governo di intervenire, sia con riguardo al metodo di calcolo utilizzato, sia con riguardo al previsto vincolo dei figli a carico. Rileva sul punto come diversi siano i casi di sottoscrizione di finanziamenti da parte di dipendenti i cui

figli, a carico al momento della sottoscrizione, sono ora usciti dal nucleo familiare.

La sottosegretaria Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta fornita, prende atto della volontà manifestata dal Governo di intervenire per risolvere il problema determinatosi e si augura che, in sede di attuazione del disegno di legge di delega fiscale, si possano trovare adeguate soluzioni, anche tenuto conto del rilievo della questione per tutte le parti politiche, che auspica possa dare luogo ad un intervento condiviso.

5-01427 Osnato: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di imposta concessi alle imprese per ricerca e sviluppo.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Saverio CONGEDO (FDI) ringrazia la sottosegretaria Savino per la risposta analitica, i cui contenuti, di natura prettamente tecnica, meritano adeguato approfondimento e dei quali si dichiara soddisfatto.

5-01428 Centemero: Dati relativi ai contribuenti beneficiari degli incentivi fiscali per investimenti in *start up* innovative.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) ringrazia la sottosegretaria Savino per la puntuale

risposta, che dimostra quanto importante sia la misura richiamata degli incentivi fiscali per investimenti in *start up* innovative.

5-01429 Fenu: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta per le imprese turistiche.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emiliano FENU (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspica che il richiamato provvedimento che disciplinerà la cessione del credito sia emanato in tempi brevi e che le rassicurazioni in tal senso non siano dettate dalla sola volontà di far dimenticare il grave problema cui si assiste.

Rammenta infatti che vi sono circa 3700 beneficiari del contributo, che hanno ormai avviato i lavori con proprie risorse, affidandosi al condivisibile provvedimento varato nella scorsa legislatura dal Ministro del turismo Garavaglia, volto a consentire alle strutture alberghiere e agli agriturismi di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva. Non offrire loro una soluzione efficace sarebbe una beffa, oltre che un danno enorme, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Auspica che si possa trovare una soluzione rapida ed efficace per consentire loro la cessione del credito. Ulteriore problema che riguarda questi soggetti e che non può essere sottaciuto, sebbene non di competenza del Ministero dell'economia, è l'accesso al contributo a fondo perduto. Se davvero si intende aiutare il settore turistico — e richiama qui le responsabilità del Ministro Santanchè — sarebbe assai meglio, anziché affidare la stesura delle norme a consiglieri che rispondono a Federalberghi, nel tentativo di limitare la concorrenza dei privati, sviluppare e potenziare le misure già previste, tra l'altro condivise da più parti politiche.

ALLEGATO 2

5-01427 Osnato: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di imposta concessi alle imprese per ricerca e sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Gli Onorevoli segnalano che la disciplina dell'agevolazione ha subito reiterate modifiche che hanno creato incertezze interpretative e applicative.

Più in particolare, gli Onorevoli lamentano che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha adottato un'interpretazione piuttosto rigida dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in argomento e che anche l'Agenzia delle entrate ha accolto una « nozione ampia di credito inesistente », contestando in via pressoché automatica l'inesistenza dei crediti d'imposta R&S.

Gli Interroganti rilevano che la contestazione di « compensazione di crediti asseriti inesistenti » effettuata dall'Agenzia delle entrate è stata censurata da tre sentenze della Cassazione (nn. 34443, 34444 e 34445 del 2022) e rimessa nel dicembre scorso (sentenza n. 35536) alle sezioni Unite.

Pertanto, viene evidenziato che occorrerebbe introdurre una chiara distinzione tra crediti « non spettanti » ed « inesistenti », in coerenza con i più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione.

Inoltre, gli Onorevoli sottolineano che la normativa speciale di « Riversamento consente di spalmare gli importi al massimo in tre anni ed è applicabile ai soli crediti di R&S registrati nei periodi 2014-2019, utilizzati entro il 22 ottobre 2021, escludendo i crediti utilizzati oltre detto limite ».

Alla luce di quanto suesposto, si chiede « quali iniziative intenda adottare il Governo, con riferimento a quanto richiamato in premessa, in attuazione dei principi co-

munitari e nazionali dello Statuto del Contribuente e del relativo Codice Europeo ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

In merito alle questioni poste nell'interrogazione, quanto alla corretta esegesi della vigente disciplina di settore, appare opportuno attendere la pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (la relativa udienza si è svolta il 12 settembre 2023 e la sentenza non risulta ancora depositata), alle quali è stata rimessa la questione relativa alla predetta distinzione tra le due tipologie di credito, e ciò in ragione della diversità degli indirizzi giurisprudenziali sul punto.

Deve poi osservarsi che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, all'articolo 20 indica tra i « principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali » quelli volti a:

(...)

1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;

(...)

c) per le sanzioni amministrative:

1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del

ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi;

5) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

Negli stessi termini, in modo ancora più specifico, si pone l'articolo 20, comma 1, lettera a) n. 5) si prevede di « introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti ».

Appare, dunque, evidente l'impegno del Governo ad adeguare il sistema sanzionatorio.

In merito alla spettanza del credito di imposta in argomento giova evidenziare che su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo dell'albo dei certificatori previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2022.

Le imprese potranno pertanto chiedere la certificazione del credito ricerca e sviluppo utilizzato « a condizione che le vio-

lazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».

Saranno successivamente redatte le Linee guida a cui dovranno attenersi i certificatori iscritti al predetto albo ai fini del rilascio della certificazione.

Il rilascio della certificazione impedisce all'Agenzia delle entrate di contestare, se non nei limiti della normativa di settore, la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito di imposta ricerca e sviluppo.

Per ciò che concerne, infine, il quesito afferente alla procedura di riversamento spontaneo prevista dell'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si fa presente che, con tale procedura, possono essere regolarizzati, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione *de qua*).

Il disposto normativo, dunque, definisce puntualmente il perimetro dell'intervento, circoscrivendolo agli indebiti utilizzi del credito in argomento effettuati entro la data del 22 ottobre 2021 e, in ogni caso, relativi alla maturazione del credito agevolativo nelle annualità dal 2014 al 2019.

Da ultimo, per completezza, si rappresenta che, a fronte di eventuali indebiti utilizzi del credito, che non risultino ancora contestati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, ma soltanto constatati dal contribuente, quest'ultimo potrà avvalersi del « ravvedimento operoso », ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Inoltre, sempre con riferimento agli indebiti utilizzi del credito in esame, a se-

conda della situazione che ricorre in concreto (ad esempio: avvenuta constatazione; notifica dell'atto di recupero; pendenza della lite) potrebbero anche configurarsi i pre-

supposti per l'applicazione degli istituti di definizione agevolata (cosiddetta «Tregua fiscale»), previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).